

La Svizzera

Aspetti Economici, Fiscali e Societari

Dott. Lorenzo Rigoni – Tributarista e Consulente Aziendale Finanziario

Indice

- 1) Normativa Import Export**
 - Sistema Doganale
 - Limitazioni
 - Documentazione Necessaria
- 2) Normativa Commerciale**
 - Tutela della Concorrenza
 - Tutela del Consumatore
 - Responsabilità da prodotto
 - Licenze Amministrative
- 3) Normativa Contrattuale e Contratti di Distribuzione**
 - Contratto di agenzia
 - Concessione di vendita
 - Franchising
 - Joint Venture
- 4) Normativa degli investimenti esteri**
 - Ammissibilità e limitazioni
 - Garanzie
 - Adempimenti amministrativi
 - Agevolazioni finanziarie
 - Zona economiche speciali (Il Canton Ticino)
 - Privatizzazioni
 - Settori produttivi di interesse particolare
 - Risoluzione delle controversie
- 5) Normativa commerciale**
 - Tipologie societarie
 - Costituzione
 - Organi sociali
 - Attività esercitabili
 - Adempimenti contabili
 - Estinzione e liquidazione
 - Società straniere
- 6) Sistema fiscale**
 - Tassazione delle persone fisiche
 - Tassazione delle persone giuridiche
 - Altre imposte dirette
 - Iva
 - Altre imposte indirette
 - Convenzioni contro le doppie imposizioni
 - Regimi fiscali particolari

7) Normativa del lavoro

- **Contrattazione collettiva ed individuale**
- **Contratti di lavoro**
- **Costo manodopera**
- **Diritti ed organizzazioni sindacali**
- **Licenziamenti**
- **Sicurezza sociale**

8) Tutela della proprietà intellettuale

- **Marchio**
- **Brevetto e design**
- **Diritto d'autore**
- **Know-how**

9) Sistema valutario e finanziario

- **Norme valutarie**
- **Sistema bancario**
- **Regole del mercato corsistico**
- **Situazione dei pagamenti**
- **Finanziamenti pubblici italiani sul paese**
- **Finanziamenti internazionali ed istituzioni**

La Svizzera

In Svizzera l'estero è sempre molto vicino. L'economia elvetica è strettamente collegata ai mercati mondiali grazie alle esportazioni, a reti di filiali o a investimenti diretti.

La Svizzera cura queste relazioni e le allarga continuamente: vanta una rete di 20 accordi di libero scambio, oltre a quello siglato con l'UE. L'elenco è destinato ad allungarsi poiché l'apertura ad altri Paesi prosegue incontrastata.

Seppur votata all'internazionalità, la Svizzera ha saputo conservare gli atout che le derivano dalla sua situazione specifica: è infatti garante di stabilità sociale, politica ed economica.

Le buone condizioni quadro consentono di assicurare alta qualità anche in altri ambiti. Gli atenei elvetici attraggono le più brillanti menti autoctone ed estere, e il nostro sistema di formazione professionale assicura la presenza di specialisti che vantano un ricco bagaglio di conoscenze ed esperienze pratiche e lo condividono in aziende insediate in Svizzera, mantenendo elevata la produttività. Le imprese, dal canto loro, sanno reagire prontamente agli sviluppi dell'economia grazie alla libera circolazione delle persone e a un mercato del lavoro flessibile.

INTRODUZIONE

Prima di trattare alcuni aspetti del diritto svizzero occorre soffermarsi brevemente sulla particolare organizzazione dello Stato e sugli attuali rapporti fra la Svizzera e l'Unione Europea. Per la miglior comprensione degli argomenti che verranno di seguito esposti, non si può infatti prescindere né dalla rilevante autonomia cantonale che caratterizza il federalismo svizzero e che implica importanti diversità, sia giuridiche che amministrative, da cantone a cantone, né dalla politica estera che da tempo vede un graduale avvicinamento della Svizzera all'Unione Europea.

La nazione Svizzera è nata nel 1848, anno in cui la libera confederazione formata da cantoni indipendenti adottò una moderna costituzione che cercava di equilibrare al meglio gli interessi dello Stato con quelli dei singoli cantoni. Attualmente i cantoni sono 26, alcuni sono profondamente radicati storicamente come entità autonome all'interno della Svizzera, altri si sono aggiunti dopo o si sono staccati da cantoni esistenti.

La sovranità dei cantoni è limitata dalla Costituzione Federale. In pratica, i Cantoni esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione, disponendo in questo modo di ampie libertà. Ogni cantone ha infatti una propria costituzione, un proprio governo, un proprio parlamento, tribunali civili e penali indipendenti e leggi proprie, che ovviamente devono essere compatibili con quelle federali. Per quanto riguarda i codici di procedura, a seguito di una recente riforma (entrata in vigore il 1° aprile 2003) il codice di procedura penale è diventato federale. Per la procedura civile, invece, in Svizzera sono attualmente in vigore 26 codici (uno per cantone) oltre ad un ordinamento procedurale federale; per l'unificazione di questi è già stata varata una legge costituzionale che entrerà in vigore in futuro. I cantoni godono inoltre di un'ampia autonomia amministrativa e decisionale; per esempio hanno un proprio corpo di polizia e stabiliscono autonomamente l'ammontare delle tasse.

I cantoni sono suddivisi in comuni. Ogni svizzero è innanzitutto cittadino di un comune e quindi automaticamente di un cantone e della Confederazione elvetica. Gli stranieri che vogliono acquisire la cittadinanza svizzera devono fare domanda al comune in cui abitano. Ci sono più di 3.000 comuni, molto diversi tra loro per superficie e popolazione. I comuni, come i cantoni, eleggono i propri organi amministrativi. Per alcune questioni di rilevanza

locale godono di autonomia decisionale; in altri casi, invece, applicano le decisioni del cantone o della Confederazione. I settori per i quali sono responsabili vanno dalla sicurezza all'istruzione, dalla sanità ai trasporti. Inoltre registrano nascite, matrimoni e morti e raccolgono le tasse federali, cantonali e locali, con particolarità che variano da cantone a cantone.

Nell'estate del 1999, l'Unione Europea (UE) e la Svizzera hanno firmato sette accordi bilaterali, fra i quali anche l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002. In seguito all'allargamento dell'UE, il 1° maggio 2004, questo Accordo è stato completato da un protocollo che disciplina la progressiva introduzione della libera circolazione delle persone anche per i cittadini dell'UE-10. Questo protocollo è entrato in vigore il 1° aprile 2006.

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone e il relativo protocollo agevolano le condizioni di soggiorno e di lavoro per i cittadini dell'UE in Svizzera. Al diritto alla libera circolazione delle persone sono correlate le disposizioni concernenti il reciproco riconoscimento dell'equipollenza dei diplomi professionali, il diritto di acquisto di immobili e il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Per ciò che concerne l'immigrazione verso la Svizzera, alcune restrizioni sono venute a cadere. Per esempio, è stata abolita la priorità dei lavoratori indigeni rispetto a quelli dell'UE e, per i soggiorni brevi fino a tre mesi e per l'attività di fornitori di servizi di durata non superiore a 90 giorni per anno civile con sede in un paese dell'UE, non sarà più necessario un permesso ma basterà una semplice notifica che si può effettuare anche via internet.

Conclusosi con successo il primo round di accordi bilaterali, Bruxelles ha ritenuto necessario dare l'impulso a un secondo round di negoziati. Dal giugno 2002 sono state condotte trattative parallele in dieci dossier. Il 19 Maggio 2004, dopo lunghe mediazioni, Svizzera e UE hanno raggiunto un accordo politico anche sui temi più delicati quali il segreto bancario e la tassazione sui redditi da risparmio.

Tramite l'Accordo sulla fiscalità del risparmio, la Svizzera partecipa al sistema dell'Unione europea che applica una ritenuta transnazionale alla fonte sugli interessi prodotti da fondi depositati da persone fisiche. I redditi da risparmio realizzati in Svizzera da privati cittadini aventi domicilio fiscale nell'UE, sottostanno ad una trattenuta fiscale (paragonabile all'imposta preventiva svizzera) prelevata da agenti pagatori (banche o gestori patrimoniali svizzeri). Questa ritenuta verrà aumentata progressivamente, per passare dal 15 per cento nel 2005 al 35 per cento nel luglio 2011. I tre quarti delle somme percepite vanno retrocessi allo Stato in cui il contribuente è domiciliato fiscalmente mentre il rimanente quarto rimane in Svizzera. Previa espressa istruzione del beneficiario effettivo degli interessi (ad esempio un risparmiatore titolare di un conto), questa trattenuta fiscale può essere sostituita da una notifica volontaria che verrà trasmessa alle autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario effettivo del conto.

La Svizzera condivide il parere dell'Unione europea secondo cui i redditi da risparmio vanno tassati in modo adeguato anche quando sono realizzati in un Paese diverso da quello del domicilio fiscale. La ritenuta fiscale permette di evitare che il sistema comunitario di tassazione transnazionale dei redditi da risparmio venga aggirato dai privati cittadini che depositano i soldi nelle banche elvetiche. L'ordinamento giuridico svizzero nonché il segreto bancario sono di conseguenza salvaguardati durevolmente. Questo Accordo assicura alla Svizzera un vantaggio, ossia l'abolizione della tassazione alla fonte dei dividendi, dei redditi e dei canoni di licenza tra imprese associate, aumentando in tal modo l'attrattiva della Svizzera per le società attive a livello internazionale.

I primi risultati confermano l'efficacia del modello elvetico di trattenuta fiscale alla fonte, giacché durante i primi 18 mesi successivi all'entrata in vigore dell'Accordo (avvenuta il 1° luglio 2005) sono stati riscossi 696 milioni di franchi. I tre quarti di questo importo (pari a 522 milioni) sono stati retrocessi agli Stati membri mentre un quarto del gettito (174 milioni) spetta alla Svizzera 3.

Gli Accordi Bilaterali bis riguardano: la partecipazione a Shengen, l'accordo di Dublino sul controllo delle frontiere e le politiche di asilo, la direttiva sulla tassazione del reddito da risparmio, la cooperazione anti-frode, la partecipazione all'Agenzia Ambientale Europea, a Eurostat, a Eurogol, al programma Media, a Eucurie, e la liberalizzazione dei servizi e del commercio di prodotti agricoli lavorati e la partecipazione al IV programma-quadro di ricerca.

NORMATIVA COMMERCIALE

La normativa commerciale Svizzera presenta molte analogie con quella Italiana ed è ovviamente frutto del conformarsi al normato Europeo. Merita accenno la responsabilità da prodotto.

Dal 1° gennaio 1994 è in vigore la Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP). Questa si basa sulla direttiva europea 85/374/CEE relativa alla responsabilità per danno da prodotti. La legge inasprisce la responsabilità del produttore, rafforza i diritti del consumatore e adegua le condizioni di concorrenza a quelle dell'Ue.

La legge si applica a ogni bene mobile, ovvero fisicamente limitabile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile e anche all'elettricità. Sono esclusi i prodotti agricoli del suolo e quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia che non abbiano subito trasformazioni.

Per responsabilità per danno da prodotti si intende che il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto in commercio. Ciò significa:

- il prodotto deve avere un difetto
- il prodotto deve essere stato messo in circolazione ovvero inserito nel canale di distribuzione
- il difetto del prodotto deve aver causato un danno consequenziale (non il danno al prodotto stesso)
- Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto finito. Sono equiparati al produttore:
 - il produttore della materia prima o di un componente,
 - la persona che nell'esercizio di un'attività commerciale importi i prodotti (importatore),
 - la persona che si presenti come produttore apponendo il proprio nome o marchio sul prodotto altrui,
- il fornitore o commerciante se non è possibile risalire al produttore o all'importatore.

Responsabilità

La legge stabilisce che il produttore è responsabile del danno cagionato da un difetto del suo prodotto (responsabilità per colpa o responsabilità causale). Il produttore deve dunque rispondere dei difetti anche se non ne ha colpa.

Difetto

Un prodotto è difettoso, quando non offre la sicurezza che il consumatore può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze. Sono determinanti le aspettative obiettivate e reali dell'utilizzatore o consumatore medio (idealtipico). Pertanto, i produttori devono applicare le relative norme ovvero fabbricare il prodotto secondo l'attuale stato dell'arte generalmente riconosciuto. Inoltre, i produttori devono tener conto della prevedibile evoluzione futura della tecnica.

L'aspettativa di sicurezza dei consumatori va valutata in base ai seguenti punti.

- Il modo di presentare il prodotto (presentazione del prodotto, istruzioni per l'uso/la manutenzione, marchi di qualità e avvertenze, confezione, pubblicità ecc.)
 - Le indicazioni e le descrizioni del prodotto, le assicurazioni delle caratteristiche e qualsiasi altra indicazione devono essere facilmente comprensibili; gli avvertimenti devono essere corretti e insistenti, ben visibili e indelebili per tutta la vita del prodotto.
 - I messaggi pubblicitari relativi alla sicurezza del prodotto devono essere tecnicamente corretti e privi di promesse assolute.
- Uso al quale può essere ragionevolmente destinato
 - uso secondo destinazione del prodotto
 - probabile uso improprio prevedibile
- Momento di messa in circolazione del prodotto Sono determinanti le circostanze al momento della messa in circolazione del prodotto. Un prodotto non è difettoso unicamente perché più tardi è stato messo in circolazione un prodotto migliorato.

Danno

La legge concerne danni a persone o cose riconducibili a un prodotto difettoso. La cosa danneggiata o distrutta deve essere stata destinata all'uso o consumo privato (al contrario dell'uso professionale o commerciale) ed essere stata usata principalmente a tale scopo dal danneggiato. Il danno al prodotto difettoso stesso non viene rilevato. Inoltre, il danneggiato deve assumersi i danni materiali fino a CHF 900.--.

Esclusione della responsabilità

A determinate condizioni la responsabilità è esclusa. Questo è il caso se il produttore può provare che

- non ha messo in circolazione il prodotto,
- il difetto non esisteva al momento della messa in circolazione del prodotto,
- non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a scopo economico, né l'ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale,
- lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di riscontrare l'esistenza del difetto (rischi legati all'evoluzione del prodotto),
- il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica vincolante emanata dalle autorità,
- il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o la materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l'ha utilizzata.

La cura adottata - anche se è stata elevatissima - non ne fa parte.

Indicazioni complementari

- La legge sulla responsabilità per danno da prodotti vige solo per i prodotti commercializzati dopo il 1° gennaio 1994.
- È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti la responsabilità per danno da prodotti.
- Il danneggiato deve chiedere il risarcimento entro 3 giorni calcolati dal giorno in cui è venuto o avrebbe dovuto venire a conoscenza del danno, del difetto e del produttore. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di 10 anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore ha messo in circolazione il prodotto. Con una querela entro questi 10 anni, è possibile rispettare il termine. Resta in ogni caso riservato l'esercizio di diritti di risarcimento basati su altre disposizioni del diritto della responsabilità civile svizzero.

Misure per ridurre i rischi legati alla responsabilità per danno da prodotti

- Migliorare i processi di produzione (sistema per garantire la qualità).
- Testare in modo accurato il prodotto ed effettuare un ampio controllo finale dei prodotti finiti.
- Documentare in modo ineccepibile le fasi del prodotto dallo sviluppo fino alla vendita.
- Scegliere l'imballaggio e il trasporto più adatto per il prodotto.
- Osservare il prodotto dopo averlo messo in circolazione (p. es. osservare l'uso e la validità del prodotto, raccogliere e valutare le notificazioni di difetto e di danno).

- Organizzare le misure di sicurezza necessarie e idonee per ridurre i pericoli provenienti dai difetti scoperti (p. es. eliminare i difetti, modificare le indicazioni o le istruzioni per l'uso, avvertimenti, richiami).
- Sviluppare conseguentemente il prodotto, e la presentazione di questo (istruzioni per l'uso e avvertimenti), con l'obiettivo di voler raggiungere sempre il massimo della sicurezza.

DISCIPLINA GENERALE DEI CONTRATTI

Il diritto svizzero si occupa delle obbligazioni derivanti da contratto nel codice delle obbligazioni (CO) 4. Tale codice non fornisce una definizione di contratto ma si limita a disporre che: "il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà" (art.1 CO)

Da ciò ne discende un'implicita definizione di contratto da intendersi come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un negozio giuridico.

Manifestazione di volontà e Forma dei contratti

La manifestazione di volontà richiesta dal diritto svizzero per la perfezione del contratto può essere espressa o tacita.

Il codice delle obbligazioni regola alcune figure contrattuali (c.d. tipiche). Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale, sempre che questa non sia prescritta dalla legge. Inoltre, quando la legge prescrive per un contratto una forma scritta, questa s'intende richiesta per ogni modifica del contratto medesimo.

Infine, tale contratto deve essere sottoscritto da tutti i contraenti che mediante il medesimo rimangono obbligati.

Oggetto del contratto

L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito rispettando tuttavia i limiti stabiliti dalla legge. Nonostante siano possibili le stipulazioni che derogano alle disposizioni legali, queste sono permesse solo quando la deroga non sia contraria a norme imperative, al buon costume, a norme di ordine pubblico o a diritti inerenti la persona che come tali sono indisponibili.

Proprio per questo motivo, il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi o al buon costume è nullo.

Mediante il contratto si può assumere l'obbligazione di stipulare un contratto futuro. La legislazione svizzera dispone che, se le parti sottopongono la validità del futuro contratto ad una data forma, questa è richiesta anche per la promessa contrattuale.

Condizioni del contratto

Un contratto può essere sottoposto a condizione sospensiva o risolutiva. Nel primo caso, il codice delle obbligazioni svizzero prevede in genere la possibilità di inserire una condizione sospensiva. Questa sussiste quando l'obbligatorietà del contratto è fatta dipendere da un avvenimento incerto e diventa efficace dal momento in cui la condizione si verifica, a meno che, i contraenti non abbiano manifestato una diversa intenzione.

La condizione può essere anche risolutiva. In quest'ultimo caso se opposta al contratto, questo diventa inefficace dal momento in cui la stessa si verifica.

Caparra, pena di recesso, pena convenzionale

La caparra può essere data al momento della conclusione del contratto. La stessa fornisce

la prova della conclusione del contratto oltre ad avere la funzione di pena di recesso. In mancanza di patto o uso contrario tra le parti, la stessa resta a chi l'ha ricevuta senza obbligo di imputarla nel suo credito.

Il Codice Civile svizzero contiene le norme concernenti il diritto delle persone, il diritto di famiglia, il diritto successorio, i diritti reali. In Svizzera, a differenza del Codice Civile italiano, le obbligazioni sono trattate in un codice a parte detto Codice delle Obbligazioni.

recesso, colui che l'ha data può recedere dal contratto perdendo il denaro dato. Colui che l'ha ricevuta per recedere dal contratto è invece tenuto a restituirne il doppio.

Le parti possono stabilire una pena convenzionale per l'inadempimento o l'imperfetto adempimento del contratto. Il creditore non può pretendere che l'adempimento o la pena. La pena può essere pattuita anche per l'inosservanza del tempo o del luogo dell'adempimento.

Legge applicabile e foro competente

Come già accennato, il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti, salvo in presenza di norme svizzere imperative. Tale pattuizione privata non può tuttavia essere incompatibile con l'ordine pubblico svizzero. In mancanza di una determinazione fatta dalle parti, si applica la legge dello Stato, dove dimora abitualmente la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica del contratto.

Il foro competente a giudicare le controversie in materia civile e commerciale, nel caso di persone domiciliate in Italia e in Svizzera è quello del convenuto, ossia di chi subisce l'azione giudiziaria.

FIGURE CONTRATTUALI

Le figure contrattuali più ricorrenti nei rapporti commerciali sono: contratto di compera e vendita di beni mobili, acquisto di beni immobili, contratto di agenzia e contratto di locazione. Qui di seguito verranno illustrate le peculiarità e gli ambiti di applicazione.

Contratto di compera e vendita di beni mobili

È considerata vendita di cose mobili quella che non ha per oggetto un bene immobile od un diritto iscritto come fondo nel registro fondiario (art. 187 CO) .

La compera e la vendita dei beni mobili, così come stabilito dal Codice delle Obbligazioni, è un contratto con il quale il venditore si obbliga a consegnare l'oggetto venduto al compratore ed a procurargli la proprietà. A sua volta, il compratore si obbliga a pagare al venditore il prezzo della merce acquistata.

Le spese di trasporto, se la cosa venduta deve essere spedita in luogo diverso da quello ove l'obbligazione deve eseguirsi, sono a carico del compratore, salvo patto o uso contrario.

Nelle vendite commerciali, se è stabilito un termine per la consegna, in caso di inadempimento da parte del venditore, il compratore può rinunciare alla consegna pretendendo il risarcimento del danno per l'inadempimento. Se invece, il compratore, preferisce la consegna dovrà darne tempestiva comunicazione al venditore. Se, invece, è il compratore ad essere inadempiente, il venditore può senz'altro recedere dal contratto dandone immediato avviso al compratore (Art. 214 CO). Il venditore può chiedere anch'esso il risarcimento dei danni patiti al compratore e questi si evincono dalla differenza fra il prezzo di vendita della cosa e quello a cui l'ha posteriormente venduta in buona fede.

Le garanzie del venditore: evizione totale e parziale e difetti della cosa

L'art. 192 CO stabilisce, a tutela del compratore, che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta non venga totalmente evitta da un terzo, in virtù di diritti già sussistenti al momento della conclusione del contratto. E' nullo il patto che escluda o limiti l'obbligo della

garanzia da parte del venditore. L'art. 193 CO, stabilisce che, nel caso in cui un terzo fa valere nei confronti del compratore un diritto, il venditore è tenuto ad assistere il compratore o ad assumere la lite in suo rilievo. Il compratore dal canto suo ha l'obbligo di denunciare tempestivamente la lite con il terzo al venditore. Se il compratore omette tale denuncia il venditore è prosciolto dall'obbligo della garanzia.

Nel caso in cui il terzo rivendichi interamente la cosa acquistata, il contratto di vendita si reputa risolto e il compratore può chiedere la restituzione del prezzo, gli interessi, il rimborso delle spese e un eventuale risarcimento dei danni. Nel caso in cui, invece, la rivendicazione sia solo parziale il compratore ha diritto al risarcimento dei danni e può, eventualmente chiedere la risoluzione del contratto nel caso in cui non lo avrebbe stipulato, se fosse stato a conoscenza di tale pretesa da parte di un terzo.

Per l'art. 197 CO, il venditore risponde, inoltre, verso il compratore tanto delle qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l'attitudine a cui essa è destinata. Risponde, altresì, se tali difetti non gli erano noti. Non risponde dei difetti, solo nella circostanza in cui gli stessi erano noti al compratore al momento della vendita. L'art. 200 CO, sul punto precisa inoltre che il venditore risponde dei difetti qualora abbia dichiarato che non sussistevano, e qualora il compratore avrebbe dovuto conoscerli usando l'ordinaria diligenza. Le azioni di garanzia per i difetti della cosa si prescrivono col decorso di un anno dalla consegna della cosa.

Il compratore deve esaminare lo stato della cosa ricevuta, e, se vi scopre difetti di cui il venditore sia responsabile, deve dargliene subito notizia. Ove tali difetti si scoprono più tardi, deve esserne data notizia subito dopo la scoperta, altrimenti la cosa si ritiene accettata anche rispetto ai medesimi. Diversamente la cosa venduta si ritiene accettata, purché non si tratti di difetti non riconoscibili mediante l'ordinario esame. Il venditore che abbia intenzionalmente ingannato il compratore non può invocare la limitazione dell'obbligo della garanzia per omessa o tardiva notificazione.

Diritti e doveri del compratore

In base all'art. 195 CO, quando l'evizione è totale il contratto di vendita si reputa risolto ed il compratore ha diritto di chiedere:

- la restituzione del prezzo già pagato oltre agli interessi;
- il rimborso delle spese per la cosa;
- il rimborso delle spese giudiziali e stragiudiziali causate dall'eventuale processo con il terzo;
- il risarcimento di tutti i danni.

Se l'evizione è parziale, il compratore non può richiedere la risoluzione del contratto ma soltanto il risarcimento dei danni (art. 196 CO).

Quando sia dovuta la garanzia per i difetti della cosa, il compratore ha la scelta di chiedere con l'azione redibitoria la risoluzione della vendita o con l'azione estimatoria il risarcimento per il minor valore della cosa.

Risoluzione del contratto

Oltre alle ipotesi su indicate la risoluzione del contratto può essere domandata dal compratore quand'anche la cosa sia perita in conseguenza dei suoi difetti o per caso fortuito. In questo caso il compratore è tenuto a restituire solo ciò che gli rimane della cosa. Il venditore dovrà restituire al compratore il prezzo versato con gli interessi oltre al risarcimento del danno o del maggior danno, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa.

Acquisto di immobili

Il diritto civile svizzero conosce due tipi di contratti sulla proprietà immobiliare: da un lato l'acquisto di proprietà con contratto preliminare d'acquisto, il diritto d'acquisto e il diritto di prelazione, e dall'altro un tipo di acquisto di proprietà definitiva come il contratto di vendita vero e proprio.

Tale materia è regolata dal codice delle obbligazioni svizzero e precisamente dagli artt. 216 e seguenti. L'art. 216 CO, relativo alla forma di tali contratti di vendita di immobili, stabilisce per la loro validità che gli stessi devono essere redatti per atto pubblico, qualunque sia il tipo di contratto dalle parti scelto. Inoltre, salvo convenzione contraria delle parti, il diritto di proprietà acquistato dal compratore sull'immobile è trasmissibile per successione. Per la cessione della proprietà dell'immobile, la legislazione svizzera richiede la stessa forma di quella richiesta per la costituzione del diritto.

Oltre alla forma per atto pubblico, è richiesta la registrazione nei registri fondiari per la tutela rispetto ad altri terzi acquirenti del medesimo bene.

L'art. 217 CO stabilisce, inoltre, che è possibile l'iscrizione nel registro fondiario della vendita di un immobile sotto condizione o riserva della proprietà, solo quando la condizione si sia verificata.

Garanzie per difetti, utili e rischi

Salvo patto contrario, il venditore ha l'obbligo di risarcire il compratore se il fondo non ha l'estensione prevista dal contratto. Tale regola tuttavia non vale per il volume un immobile o per la superficie di una quota di comproprietà.

La prescrizione della garanzia per i difetti di fabbricato è di 5 anni dall'acquisto della proprietà, a differenza della compravendita di mobiliare dove è solo di 1.

Il trasferimento di utili e rischi si verifica con la conclusione del contratto, salvo in caso di previsione di un termine per la consegna del fondo. In questo caso, utili e rischi, passeranno al compratore alla scadenza del termine.

Spese e tasse

Le spese notarili per redigere l'atto variano da Cantone a Cantone e dipendono principalmente dal prezzo dell'immobile.

E' poi prevista la tassa per iscrivere il trasferimento della proprietà nel registro fondiario, e in molti Cantoni anche un'imposta sull'utile in caso di alienazione dell'immobile, a carico del venditore.

Acquisto di immobili da parte di stranieri

La Svizzera possiede una legislazione assai restrittiva, che impedisce il libero accesso alla proprietà immobiliare da parte di persone residenti all'estero. La cosiddetta *Lex Friedrich* limita infatti agli stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno il diritto di acquistare beni immobiliari in Svizzera.

L'essenza della Legge Federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) consiste nel condizionare l'acquisto di fondi da parte di stranieri al rilascio di un'autorizzazione da parte della competente autorità cantonale.

Si considerano sottoposte al regime dell'autorizzazione:

- i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o dell'Associazione Europea di Libero Scambio che non sono titolari di un permesso svizzero di dimora temporanea L, di dimora B o di domicilio C non aventi il domicilio legale ed effettivo in Svizzera;
- i cittadini degli altri Paesi non titolari di un permesso svizzero di domicilio C;
- le persone giuridiche e le società prive della personalità giuridica, ma con capacità patrimoniale, con sede statutaria o effettiva all'estero;
- le persone giuridiche e le società di cui al punto precedente, ma controllate da persone all'estero, detentori di più di un terzo del capitale sociale o esercitanti un forte controllo

economico.

Non sono soggetti ad autorizzazione:

- i trasferimenti agli eredi legali, ai parenti in linea retta, al coniuge o ad un comproprietario;
- l'acquisto di un'abitazione principale in Svizzera, in cui cioè lo straniero stabilirà il suo domicilio;
- l'acquisto di un'abitazione utilizzata dal frontaliero come abitazione secondaria nella regione svizzera in cui lavora; egli manterrà il domicilio nel Paese di provenienza;
- l'acquisto di un immobile dove lo straniero o un suo locatario eserciteranno un'attività imprenditoriale.

Le sole autorizzazioni necessarie per le persone all'estero sono per l'acquisto di una abitazione secondaria o di un terreno non edificato in zona edificabile.

In Svizzera, i Cantoni hanno la facoltà di decidere la possibilità di acquisto di appartamenti di vacanza da parte di cittadini stranieri. Ciò significa che in alcune aree prestabilite si può acquistare, mentre in altre località è totalmente impossibile se non si dispone di un permesso di residenza. I prezzi immobiliari in Svizzera, sono assai diversi e variano di molto. Ad esempio per ciò che riguarda le ville con terreno, il prezzo può variare da fr. 200'000.-- fino ad alcuni milioni di franchi svizzeri. Il prezzo di un metro quadro di un appartamento nel Cantone Ticino varia da 2'000.-- a 6'000.--CHF/m². Acquistando l'immobile, il compratore paga il prezzo convenuto con il venditore, oltre il 2% ca. per i costi accessori (il notaio e altri servizi, legati con le pratiche per l'acquisto). Detta percentuale del 2 % è una tra le più convenienti d'Europa. In Francia ad esempio la stessa percentuale è del 7 % ed in Italia è di gran lunga superiore. Inoltre, in Svizzera, il compratore può ottenere il prestito ipotecario per un massimo dell'80 % del valore dell'acquisto, pagando il 4,5% ca. di interessi.

Contratto di locazione

La locazione è il contratto con cui il locatore si obbliga a concedere in uso una cosa al conduttore, e questi a pagargli un corrispettivo. Tale contratto è disciplinato dal codice delle obbligazioni e dall'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione e commerciali (OLAL). In particolare le disposizioni del codice delle obbligazioni disciplinanti la locazione sono riportati negli artt. 253 e seguenti, corrispondenti al titolo ottavo dello stesso.

Riguardo agli obblighi delle parti, le norme prevedono che il locatore deve consegnare l'immobile nello stato idoneo all'uso cui è destinato; il locatario ha il diritto di conoscere l'ammontare del precedente canone di locazione e ha inoltre il dovere di provvedere all'ordinaria manutenzione dell'immobile a sue spese. Nel caso in cui vengano apportate delle migliorie, queste diventano di proprietà del locatore, senza la necessità di versare alcuna indennità al locatario.

Per ciò che concerne il corrispettivo, la disciplina svizzera prevede la pigione per i beni immobili ed il nolo per i beni mobili.

La locazione può essere a tempo determinato o indeterminato (art. 255 CO). Nel primo caso è destinata ad estinguersi senza disdetta alla scadenza pattuita, mentre nel secondo, le parti non stabiliscono alcuna scadenza.

Il 1 luglio 1990 è entrata in vigore la legge sulla revisione totale del diritto di locazione. Scopo della riforma è stato quello di sottrarre gran parte della disciplina del contratto di locazione all'autonomia privata. Ciò si è ritenuto necessario in quanto il diritto all'abitazione è stato considerato meritevole di una tutela pubblicistica. Con la riforma vi è stato un accrescimento dei diritti del conduttore nei confronti del locatore rispetto alla

normativa precedente.

Disdetta del contratto di locazione

Per la disdetta del contratto di locazione è necessario verificare se si tratta di un contratto di locazione a tempo determinato o indeterminato. Nel primo caso al prefissato termine di scadenza del contratto *de quo* quest'ultimo decade *tout court*. Il conduttore deve liberare inesorabilmente la cosa locata, mentre il locatore non ha più il diritto di percepire la pigione al di là del termine di scadenza fissato precedentemente nel contratto. Ovviamente nulla impedisce alle parti di stipulare un nuovo contratto di locazione. Tuttavia in caso di riconduzione tacita, la locazione è considerata a tempo indeterminato (art. 260 CO). Nella prassi svizzera i contratti di locazione vengono stipulati di norma a tempo indeterminato.

Il codice delle obbligazioni prevede in questo caso che, ciascuna delle parti può dare la disdetta osservando i termini legali di preavviso e le scadenze di disdetta, sempreché non siano stati previsti dei termini di preavviso più lunghi o altre scadenze di disdetta (art. 266 CO). Nel caso della locazione di un abitazione, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di tre mesi per la scadenza determinata dall'uso locale o, in mancanza di tale uso, per la fine di un semestre di locazione (art. 266b CO).

Se ricorrono gravi motivi, le parti possono disdire il contratto di locazione in qualsiasi momento, purché sia rispettato il termine di preavviso di almeno tre mesi.

Nella locazione di locali commerciali, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di sei mesi per la scadenza determinata dall'uso locale o, in mancanza di tale uso, per la fine di un trimestre di locazione (art. 266d CO)

La disdetta del contratto di locazione deve avvenire in forma scritta. Inoltre, se la disdetta proviene dal locatore, questa deve essere compilata su un apposito modulo approvato dal Cantone (art. 266l CO). In caso contrario la disdetta è nulla.

La legislazione svizzera prevede una serie di tutele contro le disdette ingiustificate, in particolare contro quelle del locatore (art. 271 CO ss.).

La parte che intende contestare la disdetta (di norma il conduttore) deve presentare richiesta alla competente autorità di conciliazione entro trenta giorni dalla comunicazione della disdetta (art. 273 CO).

Per le liti in materia di locazione, la legislazione svizzera ha previsto il ricorso delle parti interessate ad un ufficio di conciliazione. Compito di questo organo è quello di, prima di giungere ad una decisione, tentare di raggiungere un compromesso tra le parti (funzione conciliatrice). La procedura dinnanzi a questa autorità è completamente gratuita.

Protrazione della locazione e trasferimento

Il codice delle obbligazioni prevede che il conduttore possa fare richiesta di protrazione della locazione se la fine della locazione produce per lui effetti gravosi che non si giustificano tenendo conto degli interessi del locatore. L' art. 272 CO stabilisce i casi per i quali il conduttore ha diritto di ricorrere all'autorità di conciliazione anche se la disdetta da parte del locatore è avvenuta nei tempi e nelle forme previste dalla legge.

Per quanto riguarda il trasferimento, la locazione di un locale commerciale può essere trasferita dal locatario a un terzo con il consenso scritto del locatore.

Modalità di riappropriazione dell'immobile locato

La normativa svizzera prevede una differenziazione a seconda della natura della disdetta. Se il conduttore richiede la protrazione della locazione, pur avendo una disdetta regolare, il contratto di locazione può essere prorogato dall'autorità conciliatrice per un massimo di quattro anni. Se il conduttore contro cui è pendente una procedura di sfratto contesta una disdetta straordinaria, l'autorità ordinaria, competente della procedura in corso, decide

anche sulla disdetta straordinaria data dal locatore.

Canone

Il canone viene considerato abusivo quando il locatore ottenga un reddito sproporzionato dall'immobile o il prezzo d'acquisto dell'immobile, su cui è fondato il canone di locazione, sia manifestamente eccessivo.

Viene invece considerato lecito, il canone fissato nei limiti degli usi vigenti in una determinata zona, dove l'immobile è situato.

Il locatore ha il diritto di aumentare il canone con effetto dalla successiva disdetta del contratto. Di contro, il locatore ha il diritto di contestare la liceità del canone e chiederne una riduzione all'autorità di conciliazione. Il procedimento innanzi ad essa è generalmente gratuito e contro le sue decisioni si può proporre appello al giudice ordinario.

Il contratto di agenzia

Il contratto di agenzia è regolato dagli articoli del Codice delle Obligazioni (dall art. 418 all'art. 418v CO).

Per la legislazione svizzera, è agente colui che assume stabilmente l'impegno di trattare la conclusione di affari per uno o più mandanti o di concluderne, in loro nome o per loro conto, senza essere vincolato ad essi da un rapporto di lavoro subordinato (art. 418a CO). La prestazione caratteristica dell'agente è la promozione di affari per conto del proponente. Tale attività deve avere carattere di stabilità, con l'accessoria possibilità di concedere all'agente anche il potere di concludere contratti.

Diritti e doveri dell'agente e obblighi del preponente

Esclusività del rapporto: è frutto di una eventuale espressa pattuizione (art. 418g CO);

Obbligo del segreto e divieto di concorrenza: l'agente non può, anche dopo la cessazione del contratto, utilizzare o rivelare ad altri i segreti dell'azienda che gli sono stati confidati o di cui ha avuto notizia in virtù del rapporto di agenzia. Si può prevedere contrattualmente un obbligo contrattuale di non concorrenza. Se tale divieto è stato convenuto, allo scioglimento del contratto l'agente ha diritto ad una adeguata remunerazione speciale.

Dovere di correttezza, diligenza e di rendiconto: l'agente è tenuto a rispettare tali doveri;

Provvigione: all'agente è riconosciuta una provvigione per tutti gli affari che ha trattato o concluso durante il periodo di validità del contratto. L'agente perde tale diritto nella misura in cui l'esecuzione di un affare concluso è impedita da una causa non imputabile al mandante.

Inoltre in Svizzera sopravvive a differenza di altri paesi europei l'istituto dello "star del credere" nei limiti stabiliti dal codice delle obbligazioni. L'impegno di rispondere del pagamento o dell'adempimento da parte del cliente o di sopportare tutte o una parte delle spese di riscossione dei crediti può essere assunto dall'agente solo mediante convenzione scritta. Con ciò l'agente acquista il diritto ad una adeguata remunerazione speciale (art. 418c CO).

Per quanto riguarda invece gli obblighi del preponente, rientra tra i suoi compiti adoperarsi affinché l'agente possa esercitare con successo la sua attività.

Cessazione del rapporto di agenzia

Spettano all'agente le provvigioni per i contratti procurati nel periodo di efficacia del contratto. Inoltre, lo stesso ha diritto all'indennità di clientela, dovuta per il caso in cui l'agente, con la sua attività, abbia considerevolmente aumentato il numero dei clienti del mandante e se questi, o il suo successore legale, trae notevole profitto dalle sue relazioni

d'affari con detti clienti anche dopo lo scioglimento del contratto (art. 418u CO). Tale indennità non è dovuta se il rapporto si scioglie per cause imputabili all'agente. Per ciò che concerne il patto di non concorrenza se stipulato per un tempo successivo alla cessazione del rapporto questo deve essere retribuito all'agente.

Contratto di trasporto cose

Attraverso tale contratto, il vettore si impegna a trasportare cose da un luogo all'altro e a consegnarle al destinatario, dietro corrispettivo.

E' obbligo del mittente indicare con esattezza il luogo della consegna; eventuali danni causati dall'omissione o inesattezza di tali indicazioni sono posti a suo carico.

Il mittente può ritirare la merce da trasportare fintanto che si trova presso il vettore, salvo pagamento delle spese sostenute e del danno derivante dal contrordine. Nel caso in cui la merce non sia accettata o non si sia trovato il destinatario, il vettore ha l'obbligo di avvertire il mittente e di mantenere la merce in deposito. Se tale merce non viene ritirata entro un termine adeguato, il vettore può venderla.

In merito alla responsabilità, il vettore risponde dei danni alle cose trasportate in caso di distruzione o perdita della merce (anche parziale) e ritardo nella consegna. Il risarcimento è obbligatorio a meno che non si dimostri che ciò sia stato causato da un vizio della merce, da circostanze non evitabili con l'ordinaria diligenza o da colpa del mittente.

Le azioni contro il vettore si estinguono nel momento del ricevimento della merce e del pagamento del prezzo di trasporto, salvo in caso di dolo o colpa grave. Il vettore risponderà eventualmente solo dei danni non riconoscibili dall'esterno, se contestati entro 8 giorni dalla consegna.

Le azioni di risarcimento si prescrivono entro 1 anno dalla consegna o dal giorno in cui avrebbe dovuto aver luogo, in caso di distruzione della merce.

Il Contratto di franchising

Con tale contratto un produttore di beni o servizi (franchisor) ingloba un altro imprenditore (franchisee), dietro corrispettivo, nella propria catena di distribuzione, attribuendogli la facoltà di utilizzare i propri diritti intellettuali e industriali per esercitare un'attività di vendita, produzione.

Si tratta di due soggetti indipendenti ma che all'esterno si presentano con la stessa immagine imprenditoriale. Il franchisee utilizza gli stessi marchi di fabbrica del produttore ed è tenuto a rispettare le sue prescrizioni.

Nei confronti di tale contratto si applicano per analogia le disposizioni previste per i contratti tipici; nel caso in cui risultino inapplicabili, troverà applicazione la disciplina generale del Codice delle Obligazioni.

Il Contratto di Leasing

Tale contratto si verifica quando un'impresa concede in godimento, per un certo periodo di tempo e dietro un corrispettivo, un bene ad un'altra persona. L'impresa di leasing resta proprietaria del bene. Allo scadere del contratto, può essere prevista la facoltà di prorogarne la durata o la possibilità, per l'utilizzatore, di acquistare la proprietà del bene, pagando il valore residuo.

Tipi di leasing:

- *Leasing diretto*: il contratto viene stipulato direttamente tra utilizzatore e fornitore
- *Leasing indiretto*: il contratto di leasing vero e proprio viene preceduto da un contratto di vendita/ fornitura tra il venditore/ fornitore e l'impresa di leasing.

- *Leasing finanziario*: la sua funzione principale consiste in un finanziamento all'utilizzatore. L'impresa di leasing anticipa l'intero prezzo del bene e ne ottiene la restituzione a rate.
- *Leasing operativo*: è assimilabile alla locazione in quanto il produttore/ fornitore dà in godimento un bene all'utilizzatore dietro pagamento di canoni periodici. Una volta scaduto il contratto, se non è stato rinnovato, il bene viene restituito all'impresa. Sono soggetti alla Legge Federale sul Credito al Consumo i contratti di leasing su beni mobili, ad uso privato, che prevedono un aumento delle rate concordate in caso di scioglimento anticipato del contratto stesso. Non si può derogare alla disciplina di legge in modo svantaggioso per il consumatoreutilizzatore.

Il Contratto di appalto

Contratto con cui l'appaltatore si impegna al compimento di un'opera dietro corrispettivo. L'appaltatore deve provvedere da solo alle spese di tutti i mezzi necessari per l'esecuzione, ed è responsabile della qualità della merce fornita. Il committente invece è tenuto al pagamento del corrispettivo e deve verificare lo stato dell'opera, dopo la sua consegna. Qualora questa risulti difettosa o difforme il committente può rifiutare di accettare l'opera e chiedere, in caso di colpa, il risarcimento dei danni. Nel caso di difetti di minore entità invece si può diminuire, in modo proporzionale, il corrispettivo dovuto, oppure domandare la riparazione del bene o anche chiedere il risarcimento del danno. Attraverso l'approvazione dell'opera si libera l'appaltatore della responsabilità salvo in caso di difetti irricongoscibili con l'ordinaria verifica o nascosti dall'appaltatore. Nel caso di difetti manifestatisi solo in un secondo momento, il committente deve darne immediatamente notizia una volta scoperti. Il termine di prescrizione previsto per presentare le azioni è di un anno dalla consegna o cinque anni per le costruzioni immobiliari.

Scioglimento del contratto:

- Recesso del committente;
- Recesso del committente per sorpasso del preventivo;
- Perdita dell'opera;
- Recesso del committente contro indennità;
- Impossibilità dell'esecuzione per fatti del committente;
- Morte o incapacità dell'appaltatore.

Approfondimento - Quadro giuridico di base del franchising in Svizzera

In Svizzera non esiste una legislazione che regoli in modo specifico la materia del franchising; tuttavia la stesura di un contratto di franchising deve tenere conto delle normative quadro tipo il Codice delle Obbligazioni Svizzere, la Legge sul Lavoro, La legge sugli orari di apertura dei negozi al dettaglio ecc. Non è quindi consigliabile elaborare un contratto tipo, senza averlo sottoposto ad un esperto del settore. I principali aspetti di un contratto di franchising sono stati delineati dal Dott. C. Wildhaber attuale Direttore dell'Associazione di categoria nell'opera "Franchising: die schlüsselfertige Existenzgründung" nel Capitolo "Partners for profit: vertragliche Aspekte im Franchising".

I principi di base di un contratto di franchising sono tre:

- rispetto del quadro giuridico del paese (Codice delle Obligazioni, Legge sul Lavoro ecc.);
- lealtà tra i contraenti (l'immagine del Partner of Profits obbliga moralmente le due parti all'assoluta trasparenza);
- valutazione economica: le diverse fasi del rapporto di franchising devono essere pianificate non solo dal punto di vista giuridico, ma anche economico;

Pur non esistendo un obbligo giuridico è importante che i seguenti aspetti siano regolati dal contratto di franchising:

Obblighi del franchisor

1. Trasferimento del diritto di usufrutto oggetto del contratto (marchi, brevetti ecc.);
2. Assistenza nella fase iniziale dell'attività:
 - consulenza della ricerca dell'ubicazione aziendale;
 - consulenza finanziaria;
 - formazione specifica;
3. Assistenza permanente per le seguenti attività:
 - gestione e sviluppo dell'attività;
 - campagne pubblicitarie e promozionali;
 - management dell'assortimento;
 - consulenza giuridica e fiscale;
 - consulenza contabile e finanziaria;
 - formazione e coaching;
 - manutenzione e sviluppo del sistema.

Obblighi del franchisee

- costituzione, gestione, sviluppo della società seguendo le direttive del contratto di franchising (per es. allestimento locali, gestione magazzini, servizio clientela, politica del personale, fatturato minimo ecc.);
- impegno personale elevato;
- riconoscimento delle direttive del franchisor e della facoltà di controllo dello stesso;
- disponibilità ad assumere il rischio finanziario con la messa a disposizione di un capitale proprio adeguato.

Il contratto di Franchising

I contenuti del contratto di franchising dovrebbero inoltre regolare i seguenti punti:

Indennizzi

Spesso il franchisor richiede una tassa di entrata, una provvigione sul fatturato realizzato (raramente la provvigione viene definita sul guadagno realizzato) e un contributo per la pubblicità nazionale che realizzerà il franchisor. È molto importante regolare senza equivoci quali prestazioni supplementari e quali condizioni (p.es. partecipazione a corsi di formazione) il franchisee è obbligato ad acquistare.

Responsabilità

Il franchisor è responsabile per la qualità dei prodotti e servizi definiti nel contratto. Esso invece non assume nessuna responsabilità per il mancato successo economico. Per quanto riguarda la responsabilità del produttore non esiste una legislazione vincolante. In questo caso è consigliabile regolare contrattualmente anche questo punto.

Durata del contratto e modalità di prolungamento

Di regola il contratto viene stipulato per una durata dai 3 ai 5 anni. In caso di investimenti importanti, la durata del contratto minima viene calcolata a fronte del periodo di ammortamento degli stessi. Normalmente il contratto viene prolungato automaticamente in mancanza della disdetta dello stesso.

Disdetta

Ogni contratto di franchising deve prevedere dettagliatamente quali sono i motivi della disdetta. Oltre alla disdetta, per termini contrattuali è possibile formulare i motivi per una disdetta straordinaria. Essi possono essere:

- non raggiungimento degli obiettivi minimi di fatturato;
- non rispetto degli accordi concernenti le attività di promozione alle vendite da parte del franchisee;
- mancato rispetto prolungato delle direttive del franchisor;
- istruzione fallimentare contro il franchisee.

Protezione degli investimenti

In caso di investimenti notevoli è importante regolare in caso di disdetta prematura l'indennizzo che il franchisor garantisce al franchisee.

Diritti esclusivi

Spesso nei contratti di franchising vengono regolati i seguenti diritti esclusivi:

- limitazione geografica del contratto;
- obbligo dell'uso dei marchi e designazione delle merci.

In Svizzera sono diffuse quattro tipologie di contratto:

- il contratto quadro: trattasi del contratto di base nel quale sono definiti i principi basilari del progetto;
- il contratto master: con il contratto master vengono definite le persone giuridiche o naturali che si legano tramite il contratto;
- il contratto di joint-venture: in questo tipo di contratto viene regolata la cooperazione non solo dal punto di vista commerciale ma anche finanziario;
- il contratto satellite: trattasi di contratti supplementari che regolano alcuni aspetti specifici tipo il finanziamento (es. concessione di crediti) o la fornitura della merce.

NORMATIVA SOCIETARIA IN SVIZZERA

La Costituzione federale svizzera garantisce la libertà economica. Questo diritto fondamentale permette a tutte le persone, compresi gli stranieri, di costituire una società o di entrarne a far parte. Il diritto privato prevede tuttavia delle limitazioni a tale libertà che riguardano il contenuto e la forma. Per quanto riguarda quest'ultima il Codice delle Obbligazioni svizzero (CO), prevede esclusivamente le seguenti forme giuridiche:

- Ditta individuale (art. 945 CO e seguenti)
- Società semplice (art. 530 CO e seguenti)
- Società in nome collettivo (art. 552 CO e seguenti)
- Società in accomandita (art. 594 CO e seguenti)
- Società anonima (SA) (art. 620 CO) e seguenti
- Società in accomandita per azioni (art. 764 CO e seguenti)
- Società a garanzia limitata (Sagl) (art. 772 CO e seguenti)
- Società cooperativa (art. 828 CO e seguenti)

È possibile distinguere fra società di persone e società di capitali. Nel primo caso la personalità dei membri e il loro rapporto reciproco è alla base della società quindi, di principio, i membri assumono una responsabilità personale e illimitata per i debiti della società. Ogni socio deve conferire una quota consistente in denaro, in cose, in crediti o nel lavoro. Dato che in questa fattispecie la persona e la società sono inscindibili, ci saranno delle conseguenze soprattutto per quanto riguarda assicurazioni sociali e imposte.

Esistono 3 tipi di società di persone.

- Ditta individuale
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita.

Nelle società di capitali invece è il capitale e non la persona ad essere alla base della società. I membri di queste società partecipano alla società con un capitale (per esempio per una società a garanzia limitata il capitale minimo è di 20.000 franchi svizzeri mentre per le società anonime è di 100.000 franchi svizzeri). Il capitale iniziale e la società sono completamente separati dalla persona, per questo motivo i membri saranno responsabili dei debiti della società entro il limite della loro partecipazione finanziaria al capitale sociale.

Esistono tre tipi di società di capitali:

- Società anonima (SA)
- Società in accomandita per azioni
- Società a garanzia limitata (Sagl).

Nei paragrafi che seguono verranno analizzate le seguenti forme societarie: la società semplice, la società in nome collettivo, la società in accomandita, la società a garanzia limitata, la società anonima e la società in accomandita per azioni.

Società semplice

Tale società è costituita da almeno due soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche. Non può perseguire un interesse avente carattere commerciale. Non ha personalità giuridica e non ci sono prescrizioni riguardo al capitale sociale minimo da possedere. I soci partecipano agli utili e alle perdite in eguale misura, salvo diverso accordo.

L'amministrazione spetta a tutti i soci, tranne che questa sia riservata solo ad alcuni di essi o a un terzo.

I soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili con tutto il loro patrimonio privato. Ogni socio è responsabile nei confronti degli altri per i danni cagionati con colpa.

La rappresentanza della società verso i terzi si presume sussistere in capo al socio amministratore; qualora tuttavia, egli tratti con un terzo per conto della società ma in nome proprio, diventa creditore personalmente nei confronti del terzo.

I soci non possono svolgere attività in concorrenza con quelle svolte dalla società, nella misura in cui esse siano tali da pregiudicarne lo scopo.

Per quanto riguarda lo scioglimento della società, nel caso in cui sia costituita a tempo indeterminato, ciascun socio ha il diritto di recedere con un debito preavviso. Altre ipotesi di scioglimento della società si verificano quando:

- Viene raggiunto lo scopo sociale o è impossibile la sua realizzazione;
- Muore uno dei soci;
- Fallisce uno dei soci;
- C'è il consenso dei soci;
- Scade il termine determinato;
- Uno dei soci disdice (ipotesi che deve essere prevista nel contratto);
- C'è una sentenza del giudice di scioglimento per motivi gravi.

Società in nome collettivo

La società in nome collettivo può essere costituita solo da persone fisiche e deve essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede. Non dispone della personalità giuridica ma è un soggetto di diritto distinto dai propri soci.

La società, con tutto il suo patrimonio, è responsabile nei confronti dei creditori sociali. In via sussidiaria sono responsabili illimitatamente e solidalmente anche i soci con il loro patrimonio privato.

Posso essere apposti dei limiti alla rappresentanza della società ma, per essere opponibili ai terzi in buona fede, devono essere iscritti nel registro di commercio.

La società si scioglie a seguito della dichiarazione di fallimento da parte del giudice competente, oltre che per i motivi previsti per la società semplice.

Società in accomandita

La società in accomandita deve essere costituita da almeno un socio accomandatario, che deve essere persona fisica, e da un accomandante che può essere anche una persona giuridica.

Caratteristica principale è la distinzione tra due categorie di soci: accomandatari e accomandanti. I primi hanno responsabilità limitata, i secondi rispondono solo nel limite del loro conferimento sociale.

La società deve essere iscritta nel registro di commercio nel luogo in cui ha sede. Non dispone della personalità giuridica ma è un soggetto di diritto distinto dai propri soci. Non è prescritto un capitale sociale minimo ma deve essere iscritto nel registro di commercio l'ammontare del capitale accomandato di ogni socio accomandante (che corrisponde al limite della sua responsabilità).

Amministratori della società sono esclusivamente i soci accomandatari. Gli accomandanti hanno la facoltà di opporsi solo se l'atto d'amministrazione posto in essere non rientra nelle operazioni sociali ordinarie.

La rappresentanza spetta solo ai soci accomandatari.

La società si scioglie in seguito alla dichiarazione di fallimento effettuata dal giudice competente o nei casi previsti per la società semplice.

Società a garanzia limitata (Sagl) e Società anonima (SA)

La società a garanzia limitata (denominata in tedesco con l'abbreviazione GmbH) è quella nella quale due o più persone o società commerciali si riuniscono sotto una ditta propria, determinando anticipatamente il capitale sociale. Questa tipologia è paragonabile alla nostra Srl. Nella fattispecie in esame, ciascun socio partecipa al capitale sociale conferendo una quota sociale, senza che questa possa considerarsi una azione. Al di là della sua quota, il socio risponde delle obbligazioni della società fino al totale del capitale sociale iscritto che non può essere inferiore a 20.000 franchi svizzeri né superiore a 2 milioni di franchi svizzeri. Le singole quote dei soci, benché possano essere disuguali, devono ammontare almeno a 1000 franchi svizzeri ed essere registrate nello Statuto della società unitamente all'ammontare totale del capitale sociale. Lo Statuto deve inoltre contenere disposizioni su: ditta e sede della società, oggetto della società, forma nella

quale devono essere fatte le disposizioni sociali. Tali tipi di società devono essere d'obbligo iscritte nel registro di commercio del luogo in cui hanno la loro sede.

Organo supremo della società a garanzia limitata è l'assemblea dei soci, all'interno della quale i soci esercitano il diritto di voto in proporzione all'ammontare della propria quota. Di norma le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta, fatta salva la facoltà dello statuto di prevedere un quorum minimo di presenza o una maggioranza più elevata per alcune decisioni importanti.

La gestione e la rappresentanza della predetta società sono esercitate di norma da tutti i soci, in comune. Tuttavia tali competenze possono essere attribuite, da una delibera assembleare o dallo statuto, ad uno o più soci o anche a terzi. Importante è che però almeno uno dei gerenti sia domiciliato in Svizzera. I soci che non si occupano della gestione possono controllare la contabilità e visionare i documenti.

I bilanci della società a garanzia limitata vanno inoltrati annualmente all'autorità fiscale, ma non possono essere pubblicati presso la competente camera di commercio. L'obbligo di pubblicazione dei bilanci è però previsto per quelle società che operano in settori fortemente regolamentati.

Allo stesso tempo la Società Anonima (denominata in tedesco con la sigla AG) è paragonabile alla Società per azioni italiana. Questa tipologia di società si forma sotto una ditta propria, il cui capitale (capitale azionario), anticipatamente determinato, si divide in parti (azioni). Gli azionisti sono tenuti soltanto alle prestazioni statutarie e non sono personalmente responsabili dei debiti della società per i quali risponde solo il patrimonio sociale. Per quanto riguarda il capitale azionario, esso non può essere inferiore a 100 000 franchi svizzeri, ma, al contrario delle Sagl, non esiste un limite massimo. Per questo motivo la SA è la forma societaria più utilizzata nell'esercizio di imprese di ampie dimensioni.

Gli organi sociali di questo tipo di società sono:

- **Assemblea degli azionisti:** i soci esercitano il diritto di voto in proporzione all'ammontare della propria quota. Lo statuto però può prevedere limitazioni del numero di voti spettanti ai possessori di più azioni oppure emettere azioni con diritto di voto privilegiato. Di norma le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti delle azioni rappresentate.
- **Consiglio di amministrazione:** le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti emessi e, in caso di parità, la decisione è presa dal presidente. Tale organo rappresenta la società nei confronti dei terzi.
- **Ufficio di revisione:** tale organo si occupa della contabilità ed è obbligatorio e indipendente.

Sono responsabili nei confronti della società e dei singoli azionisti gli amministratori e coloro che cooperano alla costituzione della società. Egualmente responsabili sono coloro che cooperano all'emissioni di azioni, obbligazioni o altri titoli. Amministratori e direttori sono poi responsabili della gestione della società e rispondono per i danni causati dalla violazione dei loro doveri.

Anche le società anonime hanno l'obbligo di inoltrare annualmente i bilanci all'autorità fiscale, che non possono essere pubblicati presso la camera di commercio competente.

Vantaggi e svantaggi di una Sagl e di una SA

- *Il capitale minimo è, per la Sagl, di 20 000 e, per la SA, di 100 000 franchi svizzeri.*

Le spese di costituzione sono molto meno elevate per la Sagl.

- *Se si intende coinvolgere partner strategici o collaboratori, si dovrebbe privilegiare la forma della SA.*

- *La SA, a differenza della Sagl permette ai soci di detenere una partecipazione rimanendo anonimi.*
- *La Sagl, avendo come limite un capitale massimo di 2 milioni di franchi svizzeri, pone un limite alla crescita dell'impresa.*
- *La SA e la Sagl dispongono, in quanto società di capitali, di una propria personalità giuridica. Per l'imprenditore, ciò significa una doppia imposizione, poiché il risultato dell'impresa è anzitutto soggetto a imposizione a livello della SA/Sagl quale utile dell'impresa e poi a livello del proprietario dell'impresa quale reddito*

Società in accomandita per azioni

Si riprende la distinzione propria della società in accomandita semplice tra soci accomandatari, che si occupano della gestione, e soci accomandanti, che rispondono nei limiti del proprio conferimento.

La società è dotata di personalità giuridica e deve essere iscritta nel registro del commercio.

Per quanto riguarda la disciplina di questa fattispecie la legge rinvia integralmente alla società anonima.

Costituzione di una società da parte di uno straniero

Il cittadino straniero non è oggetto di restrizioni in questo ambito in quanto straniero. È inoltre libero di scegliere la forma giuridica che ritiene più opportuna per i suoi affari. Tuttavia, bisogna sottolineare che, nel caso in cui il cittadino straniero voglia costituire una SA, i membri del consiglio d'amministrazione (amministratori) devono essere in maggioranza domiciliati in Svizzera e avere la cittadinanza svizzera o di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS (art. 708 CO). Per quanto riguarda la Sagl, non vi sono prescrizioni in materia di cittadinanza. Tuttavia, almeno un gerente con la firma individuale o due gerenti con potere di firma collettiva a due devono essere domiciliati in Svizzera (art. 813 CO).

Ufficio di rappresentanza, succursale, filiale

Un operatore estero, oltre alla costituzione di una società in Svizzera, può decidere di aprire un ufficio di rappresentanza, una succursale o una filiale.

L'ufficio di rappresentanza dipende in tutto e per tutto dalla sede principale, in quanto non è dotato di propria autonomia giuridica. Non può stipulare contratti direttamente, può solo fare da tramite e chiedere l'intervento della sede principale.

La succursale invece svolge in modo continuativo un'attività simile a quella della sede principale, beneficiando di una certa autonomia economica e commerciale, ma non giuridica.

Le succursali svizzere devono essere iscritte nel registro del commercio, indipendentemente dal luogo in cui si trova la sede principale. Nei loro confronti trova applicazione sia il diritto svizzero, sia in parte, il diritto estero dello stato in cui la società ha la sua sede principale.

La filiale invece è una persona giuridica costituita in forma di società di capitali, controllata da un'altra società (sia di capitali che di persone). Quindi consiste in una persona giuridica separata, soggetta alla legislazione svizzera, iscritta nel registro di commercio.

SISTEMA FISCALE SVIZZERO

Il sistema fiscale svizzero ha un carattere storico. Riflette la struttura federalista della Confederazione ove ogni Cantone ha una propria legislazione tributaria.

I Comuni possono liberamente prelevare imposte comunali o decidere supplementi nell'ambito della tariffa base cantonale. Anche la Confederazione tassa i redditi, ma le sue entrate fiscali provengono essenzialmente da altre fonti come l'imposta sul valore aggiunto o i dazi.

Principi della sovranità fiscale

In Svizzera prelevano imposte la Confederazione, i Cantoni (26) e i Comuni (circa 3'000). Il diritto di queste collettività pubbliche di riscuotere imposte è tuttavia limitato dalla Costituzione federale. L'obiettivo è di ripartire la sovranità fiscale in modo che, da un lato, le collettività non si ostacolino a vicenda e che, dall'altro, i contribuenti non vengano gravati oltremisura. Pertanto la Costituzione federale accorda il diritto di prelevare determinate imposte alla Confederazione mentre per altre lo nega ai Cantoni. Questo particolare sistema è dovuto alla struttura federalista della Confederazione Svizzera i cui principi sono definiti nell'articolo 3 della Costituzione come segue:

"I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione".

Sul piano fiscale questa ripartizione delle competenze significa che:

- a. la Confederazione può prelevare soltanto le imposte che le sono espressamente attribuite dalla Costituzione federale;
- b. i Cantoni sono liberi di scegliere le loro imposte, a meno che la Costituzione federale non vieti loro espressamente di prelevare determinate imposte o le riserve alla Confederazione.

Mentre Confederazione e Cantoni, quali Stati sovrani, possiedono una sovranità originaria in materia fiscale, i comuni possono prelevare imposte unicamente entro i limiti dell'autorizzazione loro accordata dal loro Cantone. In contrapposizione alla sovranità originaria si parla quindi di sovranità derivata o delegata.

La Legislazione svizzera in materia fiscale è caratterizzata dai seguenti principi ancorati nella Costituzione federale:

- a. principio dell'uguaglianza giuridica;
- b. principio della libertà economica;
- c. principio della proprietà;
- d. principio della libertà di credo e di coscienza;
- e. divieto della doppia imposizione intercantonale;
- f. divieto di agevolazioni fiscali ingiustificate.

Quali imposte conosce il sistema svizzero e da chi sono prelevate

Qui di seguito vengono presentate delle tabelle riassuntive che mostrano quale sovranità fiscale ha la facoltà di prelevare quale imposta.

CONFEDERAZIONE

***Imposte sul reddito, sull'utile nonché
altri tributi diretti
Imposte di consumo***

- *Imposta sul reddito delle persone fisiche*
- *Imposta sull'utile delle persone giuridiche*

- *Imposta preventiva federale*
- *Tasse di bollo federali*
- *Tassa federale sulle case da gioco*
- *Tassa d'esonazione dall'obbligo militare*
- *Imposta sul valore aggiunto*
- *Imposizione del tabacco*
- *Imposta sulla birra*
- *Imposizione degli oli minerali*
- *Imposizione degli autoveicoli*
- *Imposizione delle bevande distillate*
- *Tributi doganali / dazi*

CANTONI

***Imposte sul reddito e sulla sostanza,
sull'utile e sul capitale nonché altri
tributi***

***Imposte sul possesso e sul
dispendio***

- *Imposta sul reddito e sulla sostanza*
- *Imposta personale*
- *Imposta sull'utile e sul capitale*
- *Imposta sulle successioni e donazioni*
- *Imposta sugli utili immobiliari*
- *Imposta sui proventi da concorsi,
pronostici e simili*
- *Imposta immobiliare*
- *Tassa di mutazione*
- *Imposta di circolazione*
- *Imposta unica sui cani*
- *Imposta sugli spettacoli*
- *Imposta di bollo*
- *Imposta sulle affissioni pubblicitarie*
- *Tassa sulle lotterie e
manifestazioni
analoghe*
- *Imposta sugli impianti idraulici*
- *Altri tributi*

3'000 COMUNI

***Imposte sul reddito e sulla sostanza,
sull'utile e sul capitale nonché altri
tributi***

***Imposte sul possesso e sul
dispendio***

- *Imposta sul reddito e sulla sostanza
delle
persone fisiche*
- *Imposta personale*
- *Imposta sull'utile e sul capitale delle
persone giuridiche*

- *Imposta sulle successioni e donazioni*
- *Imposta sugli utili immobiliari*
- *Imposta sui proventi da concorsi, pronostici e simili*
- *Imposta immobiliare*
- *Tassa di mutazione*
- *Tassa professionale*
- *Imposta unica sui cani*
- *Imposta sugli spettacoli*
- *Altri tributi*

Le imposte della confederazione

Fra le tasse di competenza della Confederazione verranno esposte qui di seguito, per quanto riguarda **le imposte sul reddito, sull'utile e gli altri tributi diretti**:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'imposta sull'utile delle persone giuridiche;
- l'imposta preventiva federale, e le tasse di bollo federali.

Per quanto riguarda le **imposte sul consumo**:

- l'imposta sul valore aggiunto.

L' imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche

Le persone fisiche che hanno il domicilio o che dimorano in Svizzera e vi esercitano un'attività lucrativa sono assoggettate illimitatamente all'imposta sui redditi. I redditi dei coniugi che vivono in comunione domestica vengono cumulati qualunque sia il loro regime dei beni, così come anche il reddito dei figli minorenni (principio dell'imposizione della famiglia).

Le persone fisiche domiciliate all'estero sono assoggettate in modo limitato qualora detengano rapporti economici con determinati beni fiscali in Svizzera (proprietà fondiaria, stabilimento d'impresa).

L'imposta federale diretta colpisce il reddito complessivo proveniente da:

- a. proventi di un'attività dipendente o indipendente;
- b. redditi realizzati in via di compensazione (pensioni, altre rendite);
- c. redditi accessori (premi anzianità, mance, ecc.)
- d. redditi da sostanza mobiliare e immobiliare;
- e. proventi realizzati in lotterie, sport-toto, ecc..

Dal reddito complessivo possono venir dedotte le spese occorse al suo conseguimento: deduzioni generali (contributi assicurativi, contributi di legge, previdenza individuale, interessi passivi, ecc.) e deduzioni sociali (figli, persone bisognose a carico, ecc.).

La tariffa dell'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche è strutturata in modo progressivo.

L' imposta federale diretta sull'utile delle persone giuridiche

Le persone giuridiche che hanno la loro sede in Svizzera sono di regola assoggettate all'imposta federale diretta sull'utile.

Si distinguono due categorie di persone giuridiche:

- a. le società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata) e le società cooperative;
- b. le altre persone giuridiche (associazioni e fondazioni, corporazioni e stabilimenti di diritto pubblico o ecclesiastico nonché fondi d'investimento con possesso fondiario diretto).

Le società di capitali e le società cooperative pagano un'imposta sull'utile. Dal 1998 dalla

Confederazione non viene più riscossa un'imposta sul capitale.

6 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

La tariffa è proporzionale e ammonta all'8.5% dell'utile netto imponibile.

Gli utili derivanti da partecipazioni rilevanti beneficiano di un'esenzione di imposta con il sistema della riduzione per partecipazione, al fine di evitare che l'utile subisca una doppia imposizione. In questo modo le società holding vere e proprie non pagano imposte sull'utile.

Le altre persone giuridiche pagano un'imposta sull'utile ad un'aliquota d'imposta progressiva del 4.25% con un limite di esenzione di CHF 5'000 se non già esonerate dall'obbligo fiscale in ragione del loro scopo di pubblica utilità, sociale e simili oppure del loro modesto reddito. Lo stesso vale per i fondi d'investimento con possesso fondiario diretto.

Altri tributi diretti

a) L'imposta preventiva federale

L'imposta preventiva è un'imposta alla fonte riscossa dalla Confederazione su:

- a. redditi da capitali mobili (in particolare interessi e dividendi) è 35%;
- b. vincite alle lotterie di provenienza svizzera è 35%;
- c. determinate prestazioni d'assicurazione è 8%;
- d. rendite vitalizie e pensioni è 15%;
- e. royalties 0% (per diritto interno).

Lo scopo di quest'imposta è in primo luogo di arginare la sottrazione d'imposta: essa vuole indurre i contribuenti a dichiarare alle autorità competenti per le imposte dirette sia i redditi che ne sono gravati sia il patrimonio che li frutta.

Infatti, attraverso la dichiarazione della prestazione, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta preventiva trattenuta, il quale avviene generalmente con il computo oppure in contanti.

Il rimborso viene concesso:

- a. alle persone fisiche domiciliate in Svizzera, a condizione che abbiano indicato regolarmente nella pertinente dichiarazione fiscale i valori patrimoniali e i relativi redditi imponibili;
- b. alle persone giuridiche che hanno sede in Svizzera, a condizione che abbiano regolarmente contabilizzato come redditi i proventi soggetti all'imposta.

Per i beneficiari delle prestazioni domiciliati all'estero l'imposta preventiva costituisce generalmente un'imposizione definitiva. Solo le persone domiciliate in uno Stato che ha concluso una convenzione contro la doppia imposizione con la Svizzera possono beneficiare, a seconda della regolamentazione della relativa convenzione, del rimborso parziale o totale dell'imposta preventiva a condizione che dimostrino che i redditi gravati da questa imposta siano stati dichiarati nel loro Stato di domicilio.

b) Le tasse di bollo federali

Le tasse di bollo federali sono imposte riscosse dalla Confederazione su determinate operazioni nell'ambito della circolazione giuridica, in particolare sull'emissione e sul commercio di titoli, vale a dire sulla costituzione e sulla circolazione di capitali.

Vengono attualmente riscossi i seguenti tre tipi di tasse:

- a. una tassa d'emissione sui diritti di partecipazione svizzeri e su obbligazioni svizzere. La tassa sui diritti di partecipazione svizzeri è dell'1% (i primi CHF 250'000 sono esenti). La tassa sulle obbligazioni svizzere ammonta Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP)

all'1.2 ‰ per ogni anno, e per le obbligazioni di cassa allo 0.6 ‰ per ogni anno;

b. una tassa di negoziazione sulle compere e vendite di titoli svizzeri e stranieri, concluse da negoziatori svizzeri e da membri stranieri di una borsa svizzera.

La tassa é del 1.5 ‰ per documenti emessi da persone domiciliate in Svizzera, del 3 ‰ per quelli emessi da persone domiciliate all'estero e viene calcolata sul prezzo pagato al momento dell'acquisto o della vendita. Per salvaguardare l'attrattivit  della piazza finanziaria svizzera vi sono per  diversi casi dove la tassa di negoziazione non viene prelevata;

c. una tassa sui premi di assicurazione contro gli incendi, assicurazioni di responsabilit  civile, casco e per le assicurazioni economia domestica.

La tassa ammonta al 5% del premio di assicurazione.

c) Altre imposte dirette

La confederazione preleva anche le seguenti imposte:

a. la tassa federale sulle case da gioco;

b. la tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA)

L'imposta sul valore aggiunto é un'imposta generale sul consumo. Essa é riscossa a ogni fase di produzione e distribuzione nonch  sull'importazione di beni, sulle prestazioni di servizi effettuate in Svizzera e sull'ottenimento di prestazioni di servizi di imprese con sede all'estero.   assoggettato all'imposta chiunque svolga un'attivit  indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento di entrate, nella misura in cui le sue forniture o prestazioni di servizio e il suo consumo proprio nella Svizzera superino complessivamente CHF 75'000 annui, come colui che ottiene prestazioni di servizio da imprese con sede all'estero per un importo annuo superiore a CHF 10'000.

La base di calcolo per le forniture e prestazioni di servizi effettuate in Svizzera   costituita dalla controprestazione lorda convenuta rispettivamente ricevuta. La deduzione dell'imposta precedente evita il cumulo di imposte: ogni contribuente pu  infatti dedurre dall'imposta lorda relativa alla sua cifra d'affari l'imposta precedente.

Le aliquote applicate sono le seguenti:

a. aliquota normale 7.6%;

b. aliquota ridotta per determinate categorie di beni 2.4%;

c. aliquota speciale per le prestazioni di alloggio nel settore alberghiero 3.6%.

Per contribuenti con una cifra d'affari fino a 3 milioni di franchi ed un'imposta effettivamente dovuta di CHF 60'000 al massimo vi   la possibilit  di applicare un procedimento di rendiconto semplificato, tramite un calcolo forfetario effettuato con delle aliquote saldo.

Sono esenti dall'imposta le forniture per l'esportazione, nella misura in cui l'esportazione   comprovata, i trasporti oltre confine e le prestazioni di servizi a destinatari con sede sociale o domicilio all'estero.

Vi sono inoltre prestazioni escluse dall'imposta: prestazioni del settore della sanit  pubblica, della previdenza e sicurezza sociali, prestazioni di servizi culturali, operazioni di assicurazione, ecc.

Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA)

Le imposte cantonali e comunali

I Cantoni sono autorizzati a prelevare le imposte che non competono in modo esclusivo alla Confederazione. I comuni invece possono riscuotere imposte solo entro i limiti

dell'autorizzazione accordata loro dai Cantoni.

Tranne nel Canton Vaud, le parrocchie delle tre chiese nazionali prelevano un'imposta di culto presso i loro membri e spesso anche presso le persone giuridiche: nei Cantoni Ticino, Neuchâtel e Ginevra il pagamento dell'imposta di culto è facoltativo, mentre nel Canton Vallese è prelevata solo in alcuni Comuni.

Di regola le imposte sono accertate sulla base di una dichiarazione d'imposta che il contribuente deve compilare e ritornare all'Amministrazione delle contribuzioni.

I Comuni ricorrono di solito alle stesse basi di calcolo utilizzate dall'Amministrazione Cantonale per quanto riguarda le imposte sul reddito e sulla sostanza, sull'utile e sul capitale⁹.

Nei paragrafi che seguono verranno analizzate le seguenti forme di imposizione cantonali e comunali:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'imposta sulla sostanza delle persone fisiche;
- l'imposta personale;
- l'imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche;
- l'imposta di successione e donazione,
- l'imposta sugli utili immobiliari.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche

Tutti i Cantoni tassano il reddito complessivo, che comprende:

- il reddito da attività indipendente o dipendente;
- i guadagni accessori di ogni genere;
- i redditi realizzati in via di compensazione (indennità di disoccupazione, pensione, ecc.);
- i proventi della sostanza mobiliare, dei beni immobili, ecc..

Per le persone coniugate ed eventuali figli minorenni vige il principio dell'imposizione della famiglia, secondo il quale i redditi dei coniugi che vivono in comunione domestica e dei loro figli minorenni vengono cumulati .

Del reddito complessivo possono essere dedotte le spese necessarie a conseguire il reddito. Sono altresì concesse deduzioni generali (contributi assicurativi, contributi alla previdenza professionale e individuale, ecc.) e deduzioni sociali (deduzioni personali, deduzioni per coniugi, ecc.): l'ammontare di queste deduzioni varia in modo sostanziale da Cantone a Cantone. Le tariffe dell'imposta sul reddito sono strutturate in modo progressivo.

Il reddito dei lavoratori stranieri senza permesso di domicilio che esercitano temporaneamente un'attività in Svizzera è soggetto a imposte alla fonte che coprono le imposte sul reddito della Confederazione, del Cantone e del Comune: questa imposta è dedotta dal datore di lavoro dal reddito e versata all'Autorità fiscale.

I cittadini stranieri che soggiornano in Svizzera ma non vi esercitano né vi hanno mai esercitato un'attività lucrativa possono scegliere tra il pagamento di un'imposta accertata in via ordinaria o un'imposta stabilita secondo il dispendio annuo.

Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei comuni (LAID)

L'imposta sulla sostanza delle persone fisiche

Tutti i Cantoni e Comuni prelevano un'imposta sulla sostanza delle persone fisiche.

Oggetto di questa imposta è di regola il patrimonio complessivo, che comprende tutti gli averi e i diritti di cui il contribuente è proprietario o usufruttuario.

Come base di calcolo viene utilizzata la sostanza al netto dei debiti complessivi comprovati, dalla quale si possono operare speciali deduzioni che variano da Cantone a

Cantone.

Generalmente, le tariffe dell'imposta sulla sostanza sono strutturate in modo progressivo. Molti Cantoni prevedono importi esenti d'imposta.

L'imposta personale

Si tratta di un'imposta cantonale e/o comunale generalmente fissa alla quale sono soggette in alcuni Cantoni le persone che sono maggiorenni o che esercitano un'attività lucrativa.

L'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche

Le persone giuridiche sono imponibili nel luogo in cui hanno la loro sede o amministrazione o in virtù della loro appartenenza economica.

Per le società di capitali e le società cooperative tutti i Cantoni ed i Comuni – ad eccezione dei Comuni di Basilea Città – prevedono un'imposta sull'utile netto nonché un'imposta sul capitale azionario o sociale liberato e sulle riserve.

Le imposte sull'utile netto sono generalmente progressive e l'aliquota è espressa in per cento.

L'imposta sul capitale – prelevata in per mille – è quasi sempre proporzionale e solo nel Canton Vallese segue un andamento leggermente progressivo.

Le società di capitali i cui redditi provengono in tutto o in parte da partecipazioni svizzere ed estere (pure holding e società di partecipazione) beneficiano in tutti i Cantoni di riduzioni fiscali.

L'imposizione dell'utile delle altre persone giuridiche (associazioni, fondazioni, ecc.) avviene principalmente in modo analogo a quella delle società di capitali. Spesso viene però applicata una tariffa specifica.

L'imposta di successione e donazione

Generalmente le imposte di successione e donazioni sono prelevate unicamente dai Cantoni. In alcuni Cantoni questa facoltà spetta anche ai Comuni che non prelevano però direttamente l'imposta, ma partecipano solo al gettito dell'imposta cantonale.

L'imposta sulle successioni ha come oggetto la trasmissione di beni per successione legittima nonché mediante istituzione d'erede o legato.

L'imposta sulle donazioni grava tutte le liberalità e assegnazioni fra vivi. Per donazione fa stato, di regola, la definizione data dal codice civile svizzero.

La riscossione dell'imposta sulle successioni di beni mobili spetta al Cantone in cui il defunto aveva il suo ultimo domicilio, mentre la trasmissione di beni immobili è soggetta all'imposta nel Cantone in cui si trovano i fondi.

Il medesimo discorso per le donazioni.

Sono sempre assoggettati i beneficiari dei beni trasmessi: nelle successioni gli eredi ed i legatari, nelle donazioni i donatari.

L'imposta sulle successioni e donazioni è un'imposta unica, riscossa una sola volta e viene calcolata sul valore della successione al momento della morte del disponente e sul valore delle donazioni al momento della devoluzione. Di principio è determinante il valore venale.

Le devoluzioni ai discendenti diretti e talvolta agli ascendenti diretti sono esonerate nella maggior parte dei Cantoni, il Canton Lucerna non assoggetta le donazioni, mentre il Canton Svitto non riscuote imposta né sulle successioni né sulle donazioni.

L'imposta sugli utili immobiliari

Circa la metà dei Cantoni preleva l'imposta sugli utili immobiliari come imposta esclusiva applicata sugli utili delle persone fisiche e giuridiche.

I restanti Cantoni assoggettano a questa imposta speciale soltanto gli utili da sostanza

immobiliare conseguiti con l'alienazione di sostanza privata. Gli utili da capitale conseguiti con l'alienazione di immobili provenienti dalla sostanza commerciale oppure provenienti dal commercio immobiliare sono soggetti alla normale imposta sul reddito rispettivamente sull'utile.

I rapporti internazionali

Le convenzioni sulla doppia imposizione

La Confederazione Svizzera ha sottoscritto con 60 altri paesi delle convenzioni atte ad evitare la doppia imposizione dei redditi e della sostanza. I paesi con i quali non sono state sottoscritte delle convenzioni contro la doppia imposizione sono 35.

Decreto anti abuso sull'applicazione delle CDI

L'Amministrazione Federale delle contribuzioni, in data 14.12.1962 ed in seguito con la circolare del 17.12.1998 (circolare AFC 1999) ha emanato delle disposizioni che devono essere osservate, al fine che l'applicazione delle CDI non abbia unicamente scopo elusivo.

Capitalizzazione minima

Il 6.06.1997 l'Amministrazione Federale delle contribuzioni ha pubblicato la circolare nr. 6 "Capitale proprio occulto delle società di capitale e delle società cooperative" che determina, per ogni posta dell'attivo di bilancio, quanto debba essere il capitale proprio minimo.

Di regola, si considera che la società possa ottenere, con i propri mezzi, dei fondi di terzi a concorrenza delle seguenti percentuali, calcolate sul valore venale dei suoi attivi:

Nel caso in cui la capitalizzazione minima con mezzi propri non è rispettata (thin capitalisation), l'Amministrazione procede a delle riprese fiscali.

Le riorganizzazioni aziendali dal punto di vista fiscale

Tutte le forme di riorganizzazioni aziendali (fusioni, scissioni, trasformazioni; ecc.) di persone fisiche o giuridiche, di principio possono avvenire, a certe condizioni, in neutralità d'imposta, per tutte le tipologie di imposte (Lfus legge federale del 3.10.2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio, in vigore dal 01.07.2004).